

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2439/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 1
- * Regolamento (CEE) n. 2440/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità 4
- * Regolamento (CEE) n. 2441/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano 5
- * Regolamento (CEE) n. 2442/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, recante revisione, per la campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore dello zucchero, dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo della barbabietola B 6
- * Regolamento (CEE) n. 2443/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari 8
- Regolamento (CEE) n. 2444/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Grana Padano detenuto dall'organismo d'intervento italiano 9
- * Regolamento (CEE) n. 2445/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 47, 86 e 90 (numeri d'ordine 40.0470, 40.0860 e 40.0900), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 10

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 2446/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 48 e 55 (numeri d'ordine 40.0480 e 40.0550), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	12
* Regolamento (CEE) n. 2447/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 48 (numero d'ordine 40.0480), originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	14
Regolamento (CEE) n. 2448/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina	15
Regolamento (CEE) n. 2449/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	17
Regolamento (CEE) n. 2450/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	18
Regolamento (CEE) n. 2451/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	21
Regolamento (CEE) n. 2452/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	23
Regolamento (CEE) n. 2453/93 della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

93/475/CEE, Euratom :

* Decisione della Commissione, del 22 luglio 1993, che definisce delle sovvenzioni legate alla produzione e all'importazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato	27
--	-----------

93/476/CECA :

* Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (157ª deroga)	29
--	-----------

93/477/CECA :

* Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (158ª deroga)	31
--	-----------

93/478/CECA :

* Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa alla protezione tariffaria al fine di consentire l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo (159ª deroga)	33
--	-----------

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU n. L 84 del 5. 4. 1993) 34
- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 2106/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (terza serie 1993) e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3913/92 e (CEE) n. 3914/92 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, chimici e industriali (GU n. L 191 del 31. 7. 1993) 34
- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea (GU n. L 374 del 22. 12. 1992) 35
- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 3693/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1751/84 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea (GU n. L 374 del 22. 12. 1992) 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2439/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 30 e 31 agosto 1993 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 (2)
1509 10 90	79,00 (2)
1509 90 00	92,00 (3)
1510 00 10	77,00 (2)
1510 00 90	122,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2440/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, ha recato le modalità d'applicazione del regolamento succitato in particolare l'articolo 7;

considerando che per il primo anno d'applicazione l'investimento preliminare alle azioni pluriennali di promozione presuppone attivi liquidi considerevoli; che conviene quindi, per il primo anno, aumentare il livello dell'acconto concesso al momento della firma dei contratti;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1318/92, il testo del secondo comma è completato dal testo seguente:

« Tuttavia, per il 1993 detto acconto può essere pari al 50 % di tale importo massimo, purché sia versato anteriormente al 10 ottobre 1993. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2441/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93⁽⁴⁾, prevede, in particolare, disposizioni concernenti l'acquisto da parte dell'organismo d'intervento di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano; che, tuttavia, non è fissato alcun termine per il pagamento del prezzo d'acquisto da parte di detto organismo; che è opportuno precisare tale termine, tenendo conto, in particolare, dei termini di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento per quanto riguarda il controllo della qualità dei formaggi offerti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1107/68, il prezzo d'intervento si applica a formaggi consegnati in un magazzino situato a una distanza massima di 100 km dal luogo in cui sono in deposito; che, per consentire all'organismo d'intervento di gestire, nelle migliori condizioni possibili, l'accesso ai depositi pubblici e in un intento di coerenza con altre misure d'intervento nel settore lattiero, è opportuno portare detta distanza a 350 km; che è inoltre opportuno esprimere in ecu l'importo delle spese supplementari di

trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1107/68 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
 - 4. Il pagamento dei formaggi acquistati dall'organismo d'intervento si effettua entro un termine che decorre dal 120° giorno successivo alla data in cui i formaggi sono stati immagazzinati e termina il 140° giorno successivo a tale data. »
- 2) L'articolo 5 modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, i termini « 100 km » sono sostituiti da « 350 km »;
 - b) al paragrafo 2, i termini « 0,035 unità di conto » sono sostituiti da « 0,042 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2442/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

recante revisione, per la campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore dello zucchero, dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo della barbabietola B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 8, secondo e terzo trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81, le perdite derivanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte dai contributi alla produzione riscossi sui quantitativi di zucchero A e B e di isoglucosio A e B nei limiti di determinati massimali;

considerando che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, se la perdita globale prevedibile per la campagna di commercializzazione in corso rischia di non essere coperta dall'introito del contributo alla produzione di base e dal contributo B, il cui massimale è stabilito rispettivamente al 2 % e al 30 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco fissato per la campagna considerata, la percentuale massima del contributo B viene rivista nella misura necessaria per coprire la perdita globale, entro un massimale del 37,5 %;

considerando che, senza revisione, il prevedibile introito dei contributi da riscuotere per la campagna di commercializzazione 1993/1994 permane inferiore all'importo corrispondente al prodotto delle eccedenze esportabili e della perdita media; che è pertanto necessario, in base ai dati di cui si dispone attualmente, portare l'importo massimo del contributo B per la campagna di commercializzazione 1993/1994 al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, salvo applicazione dell'articolo 28 del medesimo regolamento, il prezzo minimo della barbabietola B è pari al 68 % del prezzo di base della barbabietola; che l'articolo 28, paragrafo 5 dello stesso regolamento prevede che il

massimale riveduto del contributo B sia fissato per la campagna di commercializzazione in corso anteriormente al 15 settembre della campagna stessa, data entro la quale occorre fissare altresì la modifica corrispondente del prezzo minimo della barbabietola B stabilito per la campagna di commercializzazione 1993/1994 dal regolamento (CEE) n. 1550/93 del Consiglio⁽³⁾ e ridotto a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/1993 a norma del regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco fissato per la medesima campagna.

2. Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo minimo della barbabietola B di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari al 60,5 % del prezzo di base delle barbabietole fissato per la medesima campagna.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo minimo della barbabietola B, riveduto in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, è fissato a 23,89 ECU/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 127.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2443/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,considerando che, a seguito delle ultime modificazioni del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione⁽³⁾ apportate dal regolamento (CEE) n. 1813/93⁽⁴⁾, si constata un'ambiguità per quanto concerne la formulazione della domanda di aiuto per i prodotti di cui all'articolo 9 bis, lettera a), tenuto conto del testo dell'articolo 1; che per motivi di sicurezza giuridica occorre precisare che, con effetto dal 1° agosto 1993, per i prodotti di cui all'articolo 9 bis, lettera a), anche se tali prodotti non sono contemplati dall'articolo 1, può essere richiesto un aiuto, il quale deve corrispondere all'aiuto applicabile al burro con rivettore avente un tenore di materia grassa dell'82 %;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La frase introduttiva dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 570/88 è sostituita con la seguente:

« Fatto salvo il disposto dell'articolo 9 bis, lettera a), possono fruire dell'aiuto soltanto: ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2444/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Grana Padano detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sui mercati dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2441/93⁽⁴⁾, prevede la possibilità di una vendita mediante gara, per smerciare i formaggi delle scorte pubbliche; che gli articoli da 6 a 14 del suddetto regolamento fissano le procedure e le condizioni per la messa in vendita; che, tenuto conto dell'età di taluni quantitativi di formaggio Grana Padano delle scorte pubbliche, è opportuno metterli in vendita sul mercato, senza compromettere l'equilibrio di quest'ultimo; che è pertanto opportuno disporre che le offerte rispettino un prezzo minimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano procede, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1107/68, a una gara

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

permanente per la rivendita sul mercato di formaggio Grana Padano immagazzinato anteriormente al 1° febbraio 1992 e da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 28 settembre 1993.

2. Oltre a rispettare le condizioni previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1107/68, per essere valida l'offerta deve riferirsi a un prezzo non inferiore a 548 ECU/100 kg.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00198 Roma
[tel. (39-6) 647 49 91; telex 613003/620331 AIMA (I);
telefax (39-6) 445 39 40].*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.⁽⁴⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2445/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 47, 86 e 90 (numeri d'ordine 40.0470, 40.0860 e 40.0900), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 47, 86 e 90 (numeri d'ordine 40.0470, 40.0860 e 40.0900) originari della Cina il massimale è fissato rispettivamente a 3 t, 28 000 pezzi e 15 t; che alla data del 15 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 6 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0470	47 (tonnellate)	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99	Filati di lana o di pelli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto
		5108 10 10 5108 10 90	
40.0860	86 (1 000 pezzi)	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, girarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
40.0900	90 (tonnellate)	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2446/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 48 e 55 (numeri d'ordine 40.0480 e 40.0550), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 48 e 55 (numeri d'ordine 40.0480 e 40.0550), originari dell'India, il massimale è fissato rispettivamente a 60 t e 60 t; che alla data del 14 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 6 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0480	48 (tonnellate)	5107 10 10	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
		5107 10 90	
		5107 20 10	
		5107 20 30	
		5107 20 51	
		5107 20 59	
		5107 20 91	
		5107 20 99	
		5108 20 10	
		5108 20 90	
40.0550	55 (tonnellate)	5506 10 00	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura
		5506 20 00	
		5506 30 00	
		5506 90 10	
		5506 90 91	
		5506 90 99	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2447/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 48 (numero d'ordine 40.0480), originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 48 (numero d'ordine 40.0480), originari della Bulgaria, il massimale è fissato a 31 tonnellate; che in data 27 aprile 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 6 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Bulgaria:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0480	48 (tonnellate)	5107 10 10	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
		5107 10 90	
		5107 20 10	
		5107 20 30	
		5107 20 51	
		5107 20 59	
		5107 20 91	
		5107 20 99	
		5108 20 10	
		5108 20 90	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2448/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio⁽³⁾ definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che il 27 agosto 1993, la Francia e la Spagna hanno chiesto alla Commissione di prendere misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio originario della Cina; che il 1° settembre 1993 sono stati inviati dati supplementari a complemento di tali domande;

considerando che attualmente le domande di titoli di importazione per l'aglio originario della Cina superano il volume tradizionale delle importazioni originarie di tale paese;

considerando che il mercato dell'aglio nella Comunità è caratterizzato attualmente da un livello di prezzo sensibilmente inferiore a quello registrato nel corso della campagna precedente sui mercati dei principali Stati membri produttori; che il proseguimento delle importazioni minaccia pertanto di creare turbative gravi nel settore, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e, in particolare, da arrecare pregiudizio grave ai produttori comunitari; che, date tali circostanze, occorre adottare con urgenza misure di salvaguardia;

considerando che a tal fine è opportuno sospendere il rilascio dei titoli di importazione per il periodo strettamente necessario ad eliminare le turbative sopra descritte;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2707/72, è opportuno tener conto

della situazione particolare dei prodotti in fase di trasporto verso la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli di importazione per l'aglio (codice NC 0703 20 00) originario della Cina a norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 è sospeso fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 2

1. Il disposto dell'articolo 1 non si applica alle domande di titolo che si riferiscono a prodotti per i quali si dimostri, al momento della presentazione della domanda, che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano in fase di trasporto verso la Comunità.

2. Si considerano in fase di trasporto verso la Comunità i prodotti che:

- hanno lasciato la Cina prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e
- sono trasportati sulla scorta di un documento di trasporto emesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e valido dal luogo di carico in Cina fino al luogo di scarico nella Comunità.

3. Gli interessati forniscono la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato la Cina prima dell'entrata in vigore del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico, da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di tale data;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari cinesi prima di tale data;
- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR rilasciato dall'ufficio doganale cinese prima di tale data;
- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2449/93 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 1993
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 64/328 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2450/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1005 90 00 000	04	75,00
0712 90 19 000	—	—		07	15,00
1001 10 00 200	—	—		02	0
1001 10 00 400	—	—	1007 00 90 000	—	—
1001 90 91 000	09	45,00	1008 20 00 000	—	—
	02	0	1101 00 00 100	01	73,00
1001 90 99 000	04	40,00	1101 00 00 130	01	68,00
	05	17,00	1101 00 00 150	01	63,00
	08	18,00	1101 00 00 170	01	58,00
	02	15,00	1101 00 00 180	01	55,00
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 190	—	—
	06	17,00	1101 00 00 900	—	—
	02	15,00	1102 10 00 500	01	73,00
1003 00 10 000	09	55,00	1102 10 00 700	—	—
	02	0	1102 10 00 900	—	—
1003 00 20 000	04	25,00	1103 11 30 200	01	65,00 (3)
	02	15,00	1103 11 30 900	—	—
1003 00 80 000	04	25,00	1103 11 50 200	01	65,00 (3)
	02	15,00	1103 11 50 400	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 50 900	—	—
1004 00 00 400	—	—	1103 11 90 200	01	65,00 (3)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Egitto, Marocco, Tunisia e Isola Maurizio,
- 06 Corea e Giappone,
- 07 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria,
- 08 Algeria,
- 09 Romania.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contenga semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2451/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, del 22 giugno 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), malto escluso, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		9	10	11	12	1	2	3
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 20 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 80 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	03	0	0	0	- 70,00	- 70,00	—	—
	02	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 30 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 30 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 50 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 50 400	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 50 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2452/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 1° settembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	136,17 (2) (3)
0712 90 19	136,17 (2) (3)
1001 10 00	65,57 (1) (3)
1001 90 91	84,71
1001 90 99	84,71 (2)
1002 00 00	110,66 (2)
1003 00 10	102,00
1003 00 20	102,00
1003 00 80	102,00 (2)
1004 00 00	84,63
1005 10 90	136,17 (2) (3)
1005 90 00	136,17 (2) (3)
1007 00 90	138,42 (4)
1008 10 00	16,81 (2)
1008 20 00	24,09 (2)
1008 30 00	24,09 (2)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	24,09
1101 00 00	154,95 (2)
1102 10 00	192,44
1103 11 30	135,48
1103 11 50	135,48
1103 11 90	177,62
1107 10 11	161,66
1107 10 19	123,54
1107 10 91	192,44
1107 10 99	146,54
1107 20 00	168,98

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2453/93 DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 1°

settembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 settembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1993

che definisce delle sovvenzioni legate alla produzione e all'importazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

(93/475/CEE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 1,

considerando che, per definire il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, è necessario chiarire la definizione delle sovvenzioni legate alla produzione e all'importazione utilizzata ai fini del sistema europeo dei conti economici integrati;

considerando di dover prendere dei provvedimenti, conformemente al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, le precisazioni che mirano a chiarire la definizione delle sovvenzioni legate alla produzione e all'importazione figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1993.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

ALLEGATO

Le precisazioni che seguono mirano a chiarire, al fine dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, l'articolo 2 della stessa direttiva per quanto riguarda la valorizzazione della produzione di beni e servizi (P 10).

Sono esclusi dai « Contributi alla produzione e alle importazioni » (R 30):

- i versamenti delle amministrazioni pubbliche in favore di particolari categorie di famiglie definite a priori e che, per ragioni amministrative, sono effettuati dalle unità che producono beni e servizi destinabili alla vendita per consentire loro di ridurre il prezzo dei prodotti destinati a tali famiglie. Detti versamenti sono calcolati in modo da compensare le riduzioni tariffarie concesse alle famiglie;
- i versamenti che le amministrazioni pubbliche effettuano alle unità che producono beni e servizi destinabili alla vendita come pagamenti integrali o parziali per i beni e i servizi che dette unità forniscono direttamente e individualmente alle famiglie e ai quali le famiglie hanno diritto giuridicamente.

Tali versamenti sono registrati sia come prestazioni sociali (R 64) che come trasferimenti correnti diversi (R 69) e come consumi collettivi (P 30).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (157ª deroga)

(93/476/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o un tale contingente tariffario non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favore-

vole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente all'approvvigionamento delle industrie di trasformazione dello Stato membro interessato, ad esclusione di ogni altra impresa in un altro Stato Membro;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo è indicato per lo Stato membro interessato:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
a) ex 7213 50 10	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola con diametro di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 13 mm:	Germania	2 400	0
		Benelux	2 760	0
		Francia	2 860	0
	in ferro o in acciai non legati, contenenti, in peso:			
	— 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio			
	— 0,25 % o meno di silicio			
	— 0,5 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese			
	— 0,02 % o meno di zolfo			
	— 0,03 % o meno di fosforo			
	— 0,06 % o meno di rame			

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
b) ex 7227 90 80	in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio — 0,15 % o più, ma non più dello 0,3 % di silicio — 0,6 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo — 0,1 % o più, ma non più dello 0,25 % di vanadio			
c) ex 7228 90 80	in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,5 % o più, ma non più dello 0,6 % di carbonio — 1,2 % o più, ma non più dell'1,7 % di silicio — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo			

2. I prodotti suddetti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche :

a) Decarburazione

Profondità di decarburazione misurata senza difetti :

- per le vergelle di cui alle lettere a) e b) : 0,05 mm massimo,
- per le vergelle di cui alla lettera c) : 0,07 mm massimo.

b) Stato superficiale

Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie : 0,05 mm.

c) Inclusioni non metalliche

Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71.

Valore massimo tipo figura 1 : della superficie sino a due terzi di raggio.

Valore massimo tipo figura 2 : al di sotto dei terzi del raggio sino al cuore.

I valori indicati sono validi per qualsiasi tipo di inclusione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (158ª deroga)

(93/477/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o un tale contingente tariffario non sono suscettibili di pregiudicare

la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente all'approvvigionamento delle industrie di trasformazione dello Stato membro interessato, ad esclusione di ogni altra impresa in un altro Stato Membro;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo è indicato per lo Stato membro interessato:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 7225 10 91 ex 7226 10 30	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza rispettivamente superiore a 500 mm e pari o superiore a 600 mm, di spessore superiore a 0,23 mm, aventi una perdita per inversione magnetica nominale pari o inferiore a 0,8 W/kg, determinati secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1,7 tesla	Benelux	600	0

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa alla protezione tariffaria al fine di consentire l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo (15ª deroga)

(93/478/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, decidono da vari anni di accordare ai paesi terzi che fruiscono delle preferenze generalizzate vantaggi tariffari all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici CECA, sotto forma di sospensioni tariffarie totali, senza limiti quantitativi per alcuni tipi di prodotti o sotto forma di sospensioni tariffarie totali nei limiti di contingenti fissati per altri tipi di prodotti;

considerando che la Commissione è associata al negoziato di queste concessioni e alle decisioni dei rappresentanti dei governi che le mettono in vigore e che le decisioni in questione vengono prese con il suo pieno accordo;

considerando che concessioni del genere sono contemplate dall'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, la quale stabilisce che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, conceda deroghe agli obblighi tariffari fissati da detta raccomandazione, per motivi di politica commerciale;

considerando che la decisione 92/584/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio⁽³⁾ che definisce le concessioni tariffarie, è stata adot-

tata dagli Stati membri con l'accordo della Commissione; che essa soddisfa ai criteri fissati dall'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 per le deroghe; che quindi si deve autorizzare la deroga relativa alle concessioni in oggetto;

considerando che gli Stati membri sono stati consultati in ordine al progetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi che derivano dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità nella misura necessaria per applicare, alle importazioni di prodotti siderurgici provenienti da e originari di paesi terzi e contemplati dal trattato CECA, le sospensioni tariffarie derivanti dalla decisione 92/584/CECA.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 46.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 5 aprile 1993)

Pagina 74, allegato V, Spagna, Madrid :

anziché : « Fax 276 03 87 »,

leggi : « Fax 576 03 87
577 29 23 ».

Pagina 75, allegato V, Portogallo, Lisboa :

anziché : « Fax 155 43 97 »,

leggi : « Fax 355 43 97 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2106/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (terza serie 1993) e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3913/92 e (CEE) n. 3914/92 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, chimici e industriali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 191 del 31 luglio 1993)

Pagina 16, articolo 1, paragrafo 3, volume del contingente :

anziché : « 410 »,

leggi : « 420 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 374 del 22 dicembre 1992)

Pagina 15, articolo 2:

anziché: «... di un'operazione di ammissione temporanea.»;

leggi: «... di un'operazione di transito del mancato appuramento di un'operazione di ammissione temporanea.»

Pagina 15, articolo 2:

Sopprimere: «⁽²⁾ Proposta della DG XX.»

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3693/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1751/84 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 374 del 22 dicembre 1992)

Pagina 30, articolo 1, punto 5 (paragrafo 3 del nuovo articolo 17 bis):

anziché: «... dall'ufficio di vincolo di appuramento...»;

leggi: «... dall'ufficio di vincolo all'ufficio di appuramento...».

Pagina 30, articolo 1, punto 9:

anziché: «L'allegato II è sostituito dal modello previsto all'allegato II del presente regolamento;»

leggi: «L'allegato II è sostituito dal modello previsto all'allegato III del presente regolamento;».

Pagina 35:

anziché: «Allegato XI»;

leggi: «Allegato II».
